

STATUTO
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE

"FONDAZIONE MARISA GALLI ETS"

Costituzione

Articolo 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "Fondazione MARISA GALLI Ente del Terzo Settore"; detta denominazione potrà essere abbreviata in "Fondazione MARISA GALLI ETS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14, ss.cod. civ., del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e modificazioni, e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La durata è illimitata.

La Fondazione si iscriverà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed indicherà gli estremi di tale iscrizione nei propri atti, nella propria corrispondenza e nelle proprie comunicazioni al pubblico.

Ricorrendo i presupposti di legge, la Fondazione sarà altresì iscritta nel registro delle Imprese competente.

Sede legale, delegazioni e uffici

Articolo 2 - Sede legale, delegazioni e uffici

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Grottaferrata (RM), via del Grottino snc.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire delegazioni, uffici, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze.

L'ambito territoriale della Fondazione è quello regionale.

Scopi e attività

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione, che non ha fini di lucro diretto o indiretto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e in particolare:

1. lo sviluppo integrale, la formazione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale, l'inserimento professionale e la tutela della persona ponendo particolare attenzione agli invalidi, agli emarginati, agli anziani, ai giovani a rischio sociale ed ai minori;
2. la rimozione di ogni ostacolo alla salute fisica e psichica delle persone, il pieno rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno;
3. l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona, attraverso il servizio di trasporto delle persone disabili e la lotta contro tutte le forme di emarginazione;
4. la promozione e lo sviluppo di politiche di sostegno del servizio civile attraverso un'azione di sviluppo del principio di solidarietà sociale, specie fra i giovani.

La Fondazione è luogo di incontro e di confronto tra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale, ne condividono lo spirito e l'impegno vitale.

Articolo 4 - Attività

La Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato *standard* dei servizi di formazione, lavoro e accoglienza, in favore di tutta la collettività, con particolare attenzione alle persone svantaggiate, persegue i suoi scopi per mezzo delle seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017):

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- f. promozione e sviluppo di politiche di sostegno del servizio civile attraverso un'azione di sviluppo del principio di solidarietà sociale, specie fra i giovani.

La Fondazione si propone di recuperare l'uso pubblico e la funzione sociale del compendio immobiliare sito in Grottaferrata, Via del Grottino s.n.c., che venne donato alla Comunità Capodarco di Roma ONLUS dalle suore del Collegio Missionario femminile di San Francesco d'Assisi.

Articolo 5 - Attività diverse

La Fondazione può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, *cit.*:

- a. supporto e organizzazione di un sistema di servizi e interventi che garantisca un percorso di vita idoneo a favore delle persone con disabilità prive di adeguato sostegno dalla pro-pria rete familiare, anche in futura prospettiva;
- b. promozione e organizzazione di servizi di accoglienza, assistenza e cura in strutture residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone disabili;
- c. promozione di incarichi di protezione giuridica di cui alla normativa vigente quali il contratto di mantenimento, l'istituzione di vincoli di destinazione sui beni, il trust.

Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai Fondatori Promotori e Fondatori Sostenitori.

Articolo 6 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 3, con quella dei Fondatori Promotori, dei Fondatori Sostenitori, dei Partecipanti e di enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento e lo sviluppo, il finanziamento ed il co-finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

- l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
 - c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
 - d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indi-rettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incon-tri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o docu-menti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei set-tori di attività della Fondazione e il Pubblico;
 - f. erogare premi e borse di studio;
 - g. svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
 - h. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;
 - i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - j. stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, *trust*.

Articolo 7 - Raccolta fondi

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. s), D.lgs. 117/2017, cit., e modificazioni, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Soci e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97, D.Lgs. 117/2017, cit., e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Assetto patrimoniale della Fondazione

Articolo 8 - Assetto patrimoniale

L'assetto patrimoniale della Fondazione è costituito dal Fondo patrimoniale e dal Fondo di gestione.

Articolo 9 - Fondo patrimoniale

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma liquida e disponibile di Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero).

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

- a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori;
- b. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c. dalle elargizioni fatte da enti, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- e. da eredità, donazioni e legati;
- f. da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g. da contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali.

Articolo 10 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Fondazione, ricorrendone i presupposti di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis, ss., cod. civ..

Articolo 11 - Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- a. conferimenti dei Fondatori Sostenitori nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Indirizzo, a norma dell'art. 21, co. 2, lett. c., del presente Statuto, e dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 24, co. 2, lett. j., del presente Statuto;
- b. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- c. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- d. proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e. erogazioni liberali;
- f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g. altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
- h. rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- i. eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;
- j. eventuali altri contributi di terzi.

Articolo 12 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui all'articolo 13, comma 1, del presente Statuto, la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto precede, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci, revisore e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), D.lgs. 117/2017, *cit.*, e modificazioni;
- c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, Associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, D.lgs. 117/2017, *cit.*, e modificazioni;
- e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento od al diverso limite che dovesse essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e diverse non-ché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 13 - Assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con assenza di fine lucrativo.

Soci della Fondazione

Articolo 14 - Qualifiche.

Sono Soci della Fondazione:

- a. i Fondatori Promotori;
- b. i Fondatori Sostenitori;
- c. i Partecipanti.

Articolo 15 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori la Fondazione Capodarco Prima del Dopo, la Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco, l'Associazione Capodarco Roma Formazione.

La qualifica di Fondatore Promotore è permanente.

Articolo 16 - Fondatori Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Fondatori Sostenitori, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, a norma dell'art. 24, co. 2, lett. j., del presente Statuto, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, a norma dell'art. 21, co. 2, lett. c., del presente Statuto ed in conformità al Regolamento interno, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che condividano gli scopi e le attività della Fondazione e contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondi di Gestione, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. i., del presente Statuto.

La qualifica di Fondatore Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Allo scadere di tale periodo i componenti degli Organi della Fondazione dagli stessi nominati decadono.

Il Regolamento interno dovrà stabilire natura, entità e modalità di contribuzione dei Fondatori Sostenitori, che potrà

essere annuale o pluriennale, e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi.

I Fondatori Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Articolo 17 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, a norma dell'art. 24, co. 2, lett. j., del presente Statuto, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, a norma dell'art. 21, co. 2, lett. c., del presente Statuto ed in conformità al Regolamento interno, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che condividono gli scopi e le attività della Fondazione e contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o di beni o di servizi, annuali o pluriennali, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. i., del presente Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo determina la suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti in Assemblee speciali per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Il Regolamento interno dovrà stabilire natura, entità e modalità di contribuzione dei Partecipanti, che potrà essere annuale o pluriennale, e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Allo scadere di tale periodo i componenti degli Organi della Fondazione, nominati dal Partecipante o dall'Assemblea speciale dei Partecipanti (in caso di cessazione della maggioranza dei partecipanti in ragione del valore dei loro contributi), decadono.

Articolo 18 - Ammissione, esclusione e recesso

Le qualifiche di Fondatore Sostenitore e di Partecipante sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione, previa domanda da inoltrarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione

corredata della documentazione utile ad attestare l'omogeneità degli scopi e delle attività dell'aderente agli scopi ed alle attività della Fondazione, corredata da formale dichiarazione di conoscenza e di obbligo di osservanza dell'atto costitutivo, della Statuto, del Regolamento interno e degli atti deliberativi e programmatici degli Organi della Fondazione e degli ultimi bilanci della Fondazione. L'atto di richiesta di adesione deve anche precisare il contributo che si intende effettuare nella Fondazione e l'assunzione espressa e non condizionata del relativo obbligo di adempimento.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a valutare le richieste di adesioni agli scopi ed alla natura della Fondazione ed a deliberare motivatamente in merito entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto, l'istante può richiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci il Consiglio di Indirizzo o appositamente convocato ovvero in occasione della sua successiva convocazione.

Gli Aderenti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

L'ammissione di un nuovo Socio è annotata nel Libro dei Soci, a cura dell'Organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Fondatori Sostenitori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti;
- b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c. Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della esclusione ed assegnando

termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva. La decisione della esclusione deve essere adeguatamente motivata e comunicata senza indugio al socio escluso a mezzo di raccomandata A.R. al suo domicilio risultante dal libro Soci; entro i 10 (dieci) giorni successivi il Socio può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente Statuto; il ricorso sospende gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

I Fondatori Sostenitori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'eventuale recesso da parte dei Fondatori Sostenitori e dei Partecipanti dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base del recesso. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà, anche in caso negativo, comunicazione al soggetto interessato; ove il Consiglio di Amministrazione abbia verificato l'inesistenza della possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso ovvero il Socio, nonostante tale possibilità, confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto rispetto ad un Socio non vi è diritto alla liquidazione della quota o alla restituzione dei conferimenti.

I Fondatori Promotori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Organi della Fondazione

Articolo 19 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Indirizzo;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.

Consiglio di Indirizzo

Articolo 20 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da:

- a. un componente, con funzioni di Presidente, nominato dalla maggioranza dei Fondatori Promotori;
- b. un componente nominato dal Fondatore Promotore Fondazione Capodarco Prima del Dopo;
- c. un componente nominato dal Fondatore Promotore Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco
- d. un componente nominato dal Fondatore Promotore Associazione Capodarco Roma Formazione
- e. un componente nominato da ciascun Fondatore Sostenitore;
- f. un componente nominato da ciascuna Assemblea speciale di Partecipanti o, in caso di unico Partecipante, dal Partecipante.

Poiché ciascun Fondatore Sostenitore e ciascuna Assemblea speciale di Partecipanti nomina un componente, il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo è variabile da un minimo di tre componenti ad un massimo variabile, comunque in numero dispari.

Qualora il numero di componenti nominati sia pari, il componente mancante sarà nominato dalla maggioranza dei Fondatori Promotori calcolata per capi.

Ai Fondatori Sostenitori spetta la nomina di non più di due componenti; per l'effetto:

- a. in caso di unico Fondatore Sostenitore, il Fondatore Sostenitore procederà alla nomina di un componente;
- b. in caso di due Fondatori Sostenitori, alla nomina procederà ciascun Fondatore Sostenitore;
- c. in caso di numero di Fondatori Sostenitori superiore a due, i due componenti saranno nominati dalla maggioranza dei Fondatori Sostenitori calcolata in base al valore dei contributi annui.

I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi. I componenti nominati dai Fondatori Sostenitori e dai Partecipanti decadono dalla loro carica allo scadere del periodo di durata della qualifica del Fondatore Sostenitore o del Partecipante che ha proceduto alla nomina; il componente nominato dall'Assemblea speciale dei Partecipanti decade allo scadere del periodo di durata della qualifica di Partecipante della maggioranza dei componenti ciascuna Assemblea speciale. Qualora i Fondatori Sostenitori siano di numero superiore a due, lo scadere della maggioranza dei Fondatori Sostenitori calcolata in base al valore dei contributi annui, comporta

decadenza dalla carica dei due componenti del Consiglio di Indirizzo nominati dalla maggioranza dei Fondatori Sostenitori cessata.

Il Consiglio di Indirizzo può dichiarare la decadenza del/i componente/i del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa/no a tre riunioni consecutive del Consiglio di Indirizzo.

In caso di cessazione della carica di componente del Consiglio di Indirizzo, alla nomina del nuovo componente si provvederà in conformità a quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Il componente così nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio di Indirizzo. In caso di mancata nomina nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, alla nomina provvedono i componenti in carica per cooptazione, nel rispetto dei criteri di nomina di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 21 - Funzioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di indirizzo definisce le strategie della Fondazione per il perseguimento dello scopo della Fondazione, fissando obiettivi e programmi e verificando i risultati della gestione.

A tal fine, il Consiglio di Indirizzo:

- a. approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e/o il rendiconto finanziario per cassa, e documenti allegati, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b. approva i documenti previsionali annuali e pluriennali predisposti dal Consiglio di Amministrazione con i relativi piani operativi;
- c. definisce i requisiti per divenire Fondatori Sostenitori e Partecipanti alla Fondazione;
- d. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, potendo determinarne l'indennità nei limiti fissati dall'art. 8, co. 3, D.lgs. 117/2017, *cit.*;
- e. nomina e revoca l'Organo di controllo, determinandone l'indennità;
- f. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g. nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- h. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo o il rendiconto finanziario per cassa;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. determina la suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti in Assemblee speciali per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione;
- k. delibera sulle modificazioni dello Statuto, nei limiti consentiti dalla legge data la natura giuridica di Fondazione;
- l. nella ipotesi di cui all'art. 21, D.lgs. 117/2017, *cit.*, delibera la ricostituzione del patrimonio minimo, ovvero assume i provvedimenti previsti nella indicata norma;
- m. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- n. delibera la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione, a norma dell'artt. 31 del presente Statuto;
- o. con la medesima deliberazione di cui alla precedente lett. l., nomina uno o più Liquidatori, determinandone poteri e compenso;
- p. approva il Regolamento interno;
- q. delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 22 - Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la ricezione dell'avviso, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e le materie da trattare. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio d'Indirizzo si intende regolarmente costituito se siano presenti tutti i componenti e tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni si tengono normalmente presso la sede sociale, salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle altrove, purché in uno dei Paesi dell'U.E..

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Indirizzo mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio d'Indirizzo saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce validamente tanto in prima quanto in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvi diversi *quorum* stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dalla maggioranza dei componenti presenti all'inizio della seduta fra i Consiglieri; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle Società per azioni.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 23 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile dispari di Consiglieri da 3 (tre) a 7 (sette), compreso il Presidente.

La qualifica di componente del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dai Fondatori Promotori, con decisione assunta a maggioranza calcolata per capi.

Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, con decisione assunta a maggioranza assoluta calcolata per capi.

All'atto della nomina il Consiglio di Indirizzo può determinare la indennità del Presidente e dei Consiglieri comunque nei limiti fissati dall'art. 8, co. 3, D.lgs. 117/2017, *cit.*.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente allo scadere del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso; il Consiglio decide a maggioranza assoluta

In caso di cessazione della carica di Consigliere, alla nomina del nuovo Consigliere provvederà il Consiglio di Indirizzo, con decisione assunta a maggioranza assoluta calcolata per capi. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata nomina nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, alla nomina provvedono i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per cooptazione, a maggioranza assoluta.

Articolo 24 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a. adotta qualsiasi atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione utile al conseguimento dello scopo della Fondazione;
- b. delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e su ogni altra operazione anche di natura finanziaria strumentale allo scopo;
- c. delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società, trust, fondazioni, enti di qualsiasi specie aventi scopo analogo a quello della Fondazione;
- d. verifica, assumendone la diretta responsabilità, l'andamento economico e finanziario della gestione riferendo al Consiglio di Indirizzo ogni significativo scostamento proponendone contestualmente i correttivi;
- e. determina in ordine all'affidamento di incarichi a

- terzi;
- f. cura e dirige l'organizzazione interna degli uffici della Fondazione, ivi inclusi i rapporti con il personale, provvedendo alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione;
 - g. adotta, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i documenti economici di previsione, annuali e triennali, contenenti anche i relativi piani strategici ed operativi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
 - h. adotta, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio ed il relativo rendiconto della gestione o, ricorrendone i presupposti, il rendiconto finanziario per cassa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
 - i. procede all'ammissione di Fondatori Sostenitori e di Partecipanti alla Fondazione nel rispetto dei requisiti fissati dal Consiglio di Indirizzo;
 - j. determina il contributo iniziale e periodico cui è tenuto ciascun Fondatore Sostenitore e ciascun Partecipante;
 - k. delibera, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sul recesso e sull'esclusione dei Fondatori Sostenitori e dei Partecipanti;
 - l. determina il compenso dell'Organo di controllo;
 - m. delibera su ogni altra materia che la legge o il presente Statuto non attribuisce alla competenza di altri Organi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri o a un Comitato Esecutivo composto da Consiglieri, fissandone poteri e attribuzioni e delegando, entro il limite dei poteri conferiti, la rappresentanza legale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate, approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel suo seno il Vice Presidente.

Art. 25 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la ricezione dell'avviso, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e le materie da trattare. Esso

può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito se siano presenti tutti i componenti e tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni si tengono normalmente presso la sede sociale, salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle altrove, purché in uno dei Paesi dell'U.E..

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi diversi *quorum* stabiliti dal presente Statuto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dalla maggioranza dei presenti all'inizio della seduta fra i Consiglieri; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle Società per azioni.

Presidente

Art. 26 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; è nominato dai Fondatori Promotori, con decisione assunta a maggioranza calcolata per capi.

Il Presidente può essere nominato a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente:

- a. cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- b. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c. previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione può conferire procure a dipendenti della Fondazione o a terzi per il compimento di singoli atti o di categorie di atti;
- d. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- e. sovrintende all'attività della Fondazione, in conformità agli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio d'Indirizzo;
- f. esercita i poteri, connessi all'amministrazione della Fondazione, non rimessi dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, con i medesimi compiti e poteri.

Comitato etico

Art. 27 - Comitato etico

Il Comitato d'Indirizzo può nominare un Comitato etico composto di cinque persone.

Il Comitato etico:

- a) è responsabile delle scelte culturali della Fondazione;
- b) traccia le linee culturali generali della attività della Fondazione;
- c) elabora progetti di attività con funzione consultiva del Comitato d'Indirizzo;
- d) detta norme per il proprio funzionamento.

Organo di controllo

Art. 28 - Organo di controllo

Spetta al Consiglio di Indirizzo deliberare:

- se affidare al Sindaco unico o al Collegio sindacale, oltre al controllo di legalità, anche il controllo contabile, ovvero
- se affidare al Sindaco unico o al Collegio sindacale il solo controllo di legalità, attribuendo il controllo contabile ad un Revisore, ovvero
- se affidare il controllo di legalità ai soci, demandando al Revisore il controllo contabile (nel solo caso in cui la nomina del Sindaco unico o del Collegio sindacale non sia obbligatoria per legge).

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e di revisione legale dei conti.

Il Collegio sindacale, anche se nominato facoltativamente, é composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.. Ad esso si applicano gli artt. 2397 ss., cod. civ..

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Le riunioni dell'Organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Il Revisore o la Società di Revisione devono essere iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Al Revisore o alla Società di Revisione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 2399, cod. civ..

Esercizio finanziario e libri e scritture

Articolo 29 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed il progetto del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, da presentarsi al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione, entro il 30 aprile.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio, ove risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 Euro, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Copia del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Indirizzo di approvazione, dovranno essere depositate nei modi e nelle forme di legge.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo ovvero il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il bilancio consuntivo ovvero il rendiconto annuale rappresentano le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 *bis*, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

Le relazioni che accompagnano i bilanci o il rendiconto devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 Euro annui, l'ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito *internet* gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai Soci.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero) di Euro annui, l'ente deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito *internet* il bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio o al rendiconto finanziario per cassa o nella relazione di

missione, dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Il bilancio o il rendiconto finanziario per cassa devono dar conto del rispetto dei parametri fissati dall'art. 16, D.lgs. 117/2017, *cit.*.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 30 - Libri e scritture dell'Associazione

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, co. 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e modificazioni, la Fondazione deve tenere:

- a. il libro dei Soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi della Fondazione, tenuti dagli Organi cui si riferiscono.

Il libro di cui alla lettera a. del co. 1, del presente Articolo, è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera b. del co. 1, del presente Articolo, è tenuto a cura del Consiglio di Indirizzo.

I libri di cui alla lettera c. del co. 1, del presente Articolo, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale anche a mezzo di propri esperti, nei tempi e con le modalità fissate nel Regolamento interno, cui il presente Statuto espressamente rinvia.

Regolamento interno

Art. 31 - Regolamento interno

Il Consiglio di Indirizzo predispone ed approva, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento interno della Fondazione, disciplinante:

- a. le regole per lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Indirizzo;

- b. i criteri per l'ammissione di Fondatori Sostenitori e di Partecipanti;
- c. natura, entità e modalità di contribuzione dei Fondatori Sostenitori e dei Partecipanti - contribuzione che potrà essere annuale o pluriennale - e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi minimi;
- d. i criteri per la destinazione del contributo di Fondatori Sostenitori e/o di Partecipanti a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione;
- e. tempi e modalità dei Soci per l'esame dei libri sociali presso la sede legale;
- f. ogni altro aspetto inerente il funzionamento della Fondazione che non sia espressamente disciplinato dalla legge e dal presente Statuto, purché in coerenza con la normativa in materia di Fondazione di partecipazione ETS, con la natura di Fondazione, nel rispetto della volontà dei Fondatori Promotori e con i principi desumibili dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.

Scioglimento della Fondazione

Art. 32 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, co. 1, D. Lgs. 117/2017, *cit.*, e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del presente Statuto o del Consiglio di Indirizzo, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Con la stessa deliberazione il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di uno o più Liquidatori definendone poteri e compenso.

Norme finali

Articolo 33 - Clausola arbitrale

Qualunque controversia insorgente tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Fondazione, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere degli Organi della Fondazione nonché le controversie promosse da componenti di Organi della Fondazione, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili, sarà devoluta ad un Arbitro Unico. L'Arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti in lite e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza dell'interessato più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei Fondatori Promotori e dalla maggioranza assoluta dei Fondatori Sostenitori e dei Partecipanti o, se costituite, delle Assemblee speciali dei Partecipanti.

Articolo 34 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25, cod. civ., e delle leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28, cod. civ., sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90, D. Lgs.117/2017, cit..

Articolo 35 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017, cit., e modificazioni, e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 36 - Norma Transitoria

In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina del Presidente, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.